



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento
T +39 0461 494786
F +39 0461 494747
pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it
@ serv.artcom@provincia.tn.it
web www.commercio.provincia.tn.it

VIA PEC

A tutti i **Comuni**
della provincia di Trento
LORO SEDI

Alla **Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
Via dei Solteri, 78
38121 TRENTO

All'**Associazione artigiani e piccole imprese**
della provincia di Trento
Via Brennero, 182
38121 – TRENTO

Alla **Federazione Trentina
della Cooperazione**
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Alla **Confesercenti del Trentino**
Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

Alla **Federazione Coldiretti Trentino Alto-
Adige**
Via Kufstein, 2
38121 TRENTO

Alla **C.I.A. - Agricoltori Italiani**
Via Maccani, 199
Via Maccani, 199

38121 TRENTO

Al **Servizio Agricoltura PAT**
SEDE

e, p. c.

Al **Servizio legislativo PAT**
SEDE

Al **Consorzio dei Comuni Trentini**
Consiglio delle autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

S065/2023/14.3/FD/EM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario – circolare esplicativa – con preghiera di diffusione

Con il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025, concernente “*disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario*”, sono state introdotte alcune modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

In attesa di indicazioni ministeriali sull’interpretazione ed applicazione delle norme, si riporta l’art. 18 del decreto, il quale prevede che “*al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni*”:

Art. 1 della L. 242/2016:

- punto 1 - intervenendo sul comma 1 - specifica che le misure normative di sostegno e promozione delineate nella legge n. 242 del 2016 si rivolgono alla filiera **industriale** della canapa;
- punto 2 - modificando il comma 3 - prevede che le suddette misure di sostegno e promozione si rivolgono in via esclusiva alla coltura della canapa **comprovatamente finalizzata** alle attività ivi previste;
- punto 3 - modificando il comma 3, lettera b) - **elimina**, tra le finalità del sostegno e della promozione della canapa, **l’impiego e il consumo finale di semilavorati**, finalizzando la realizzazione dei semilavorati ai soli usi consentiti dalla legge;
- punto 4 - inserisce, dopo il comma 3, un ulteriore comma (3-bis) nel quale si chiarisce la non applicazione della legge n. 242 del 2016 all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n.

390/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Art. 2 della L. 242/2016:

- punto 1 - novellando il comma 2, lettera g) - precisa che la coltivazione della canapa è consentita senza la necessità di autorizzazione a condizione che dalla stessa si ottengano, tra l'altro, prodotti destinati al florovivaismo **professionale**;
- punto 2 - introducendo dopo il comma 2, lett. g) la lett. **g-bis**) - precisa che la coltivazione della canapa è consentita senza la necessità di autorizzazione a condizione che dalla stessa si ottengano, tra l'altro, prodotti destinati alla “*produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge*”.
- punto 3 - aggiungendo dopo il comma 3 un ulteriore comma (3-bis) - sancisce il **divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa** (*Cannabis sativa L.*) coltivata ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 242 del 2016, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. È previsto che in tali ipotesi si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990.

Le modifiche normative sopra illustrate sono finalizzate, secondo quanto descritto al comma 1 dell'art. 18 in commento, ad evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l'insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.

Si segnala che trattandosi di norme inserite in un decreto-legge, le stesse dovranno essere convertite in legge entro 60 giorni (pena la perdita di efficacia sin dall'inizio), tenendo presente che il provvedimento di conversione potrebbe apportare modifiche alle disposizioni sopra illustrate.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).